

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2640

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOBRERO, BALESTRACCI, BAMBI, BONFERRONI, BOTTA, CAPPELLI, CARELLI, CASATI, CATTANEI, CERIONI, CONTU, DELL'ANDRO, FARAGUTI, FERRARI SILVESTRO, LAGANA, MARABINI, MEROLLI, PATRIA, PEZZATI, PISICCHIO, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SABBATINI, SANGALLI, STEGAGNINI, TASSONE, VIETTI, ZANFORLIN, ZOPPI, ZURLO**

*Presentata il 4 giugno 1981*

Nuove norme sull'orario scolastico nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si articola su due problemi, dei quali l'uno ha suscitato negli scorsi anni notevole interesse e lunghe discussioni, mentre l'altro, nuovo per la scuola, si sta imponendo sempre di più alla pubblica attenzione.

Si tratta dell'orario di insegnamento dei docenti di scuola secondaria e della introduzione, per questi ultimi, del tempo parziale.

Per quanto riguarda l'orario di insegnamento, è noto che l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 lo ha determinato, per la scuola secondaria, in 18 ore settimanali.

Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che « i docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, di integrazione ed extracurricolari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche ».

La norma citata sopra non ha risolto il problema sia per la genericità delle indicazioni date (risultate in parte inattuabili) sia per gli inconvenienti che ha provocato, non essendo accettabile che una

persona sia a disposizione del datore di lavoro per prestazioni non comprese in un orario predeterminato.

Si è pensato pertanto di intervenire in materia mediante una soluzione che faccia salve le due esigenze: da un lato il diritto della scuola di pretendere il rispetto delle 18 ore settimanali e, dall'altro lato, il diritto dell'insegnante di avere, all'inizio dell'anno scolastico, la definizione del proprio orario di insegnamento.

Come conseguenza la presente proposta di legge stabilisce che le ore eccedenti l'orario di cattedra, fermo restando il limite delle 18 ore settimanali, vengano regolarmente inserite nell'orario degli insegnanti.

L'insegnante sarà tenuto, pertanto, alla presenza a scuola, ma potrà essere utilizzato, ai sensi del citato articolo 88, soltanto durante tali ore.

Sempre in materia di orario di servizio si è discusso a lungo, negli anni scorsi, in merito alla necessità di considerare, all'interno delle 20 ore mensili di cui parla il medesimo articolo 88, la correzione delle prove scritte, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali è prevista apposita valutazione alle scadenze trimestrali o quadrimestrali.

Il Ministero della pubblica istruzione, pur non avendo mai assunto una posizione molto chiara in materia, era giunto ad indicare, a titolo di esempio, la correzione degli elaborati come attività da prendere in considerazione per il computo delle 20 ore mensili. Non sembra tuttavia che questa iniziativa possa dare risultati apprezzabili.

L'introduzione delle 20 ore mensili di servizio aveva infatti, secondo le originarie intenzioni dei proponenti, lo scopo di distribuire meglio tra gli insegnanti gli impegni relativi ai compiti non direttamente connessi con l'insegnamento.

Si pensava cioè che compiti come la cura della biblioteca scolastica, non legati a singole materie di insegnamento, potessero essere affidati a quegli insegnanti che fossero meno gravati dai compiti attinenti direttamente al proprio insegnamento.

L'iniziativa si è rivelata però del tutto fallimentare, perché le prestazioni eccedenti l'orario di insegnamento sono, per loro stessa natura, quasi sempre strettamente legate all'insegnamento stesso e non possono pertanto essere diversamente distribuite.

Non si vede, ad esempio, come si possa porre rimedio al grave squilibrio derivante dal fatto che l'insegnante di lettere del ginnasio, ad esempio, è tenuto a partecipare ad un solo consiglio di classe mentre l'insegnante di religione con 18 ore settimanali dovrebbe partecipare a ben 18 consigli di classe.

Lo stesso discorso vale, sia pure in misura diversa, per i contatti con le famiglie, che sono tanto più impegnativi quanto maggiore è il numero delle classi nelle quali il singolo insegnante presta servizio.

Nei due esempi fatti sopra sono state tuttavia prese in esame prestazioni per loro natura identiche per tutti gli insegnanti (partecipazione ai consigli di classe, ricevimento dei parenti) che assumono « dimensioni » diverse in rapporto al numero delle classi nelle quali si presta servizio.

Accanto a siffatte prestazioni ve ne sono però altre, legate alla natura stessa dell'insegnamento.

Intendiamo fare riferimento alla correzione dei compiti scritti, che evidentemente interessa soltanto le materie di insegnamento per le quali è prevista una separata valutazione in sede di scrutinio trimestrale o quadrimestrale.

La correzione degli elaborati, che evidentemente deve essere fatta in ore diverse da quelle dell'insegnamento, costituisce una vera e propria prestazione aggiuntiva, richiesta soltanto ad una parte degli insegnanti.

Pensiamo che non vi siano altre amministrazioni pubbliche o altri settori del lavoro dipendente, nei quali venga richiesta ad una parte dei dipendenti una determinata prestazione eccedente il normale orario di lavoro, senza che venga corrisposta alcuna retribuzione.

Essendosi rivelato del tutto insufficiente lo strumento delle 20 ore mensili, occorre pertanto provvedere per altra via, considerando la correzione degli elaborati non già come una qualsiasi prestazione connessa all'insegnamento, ma come insegnamento vero e proprio.

L'insegnante che corregge, ad esempio, un elaborato di italiano annotando l'espressione corretta, appropriata ecc. dopo aver segnalato quella non idonea, svolge un importante compito di insegnamento individualizzato, indispensabile per ottenere buoni risultati dal proprio lavoro.

La presente proposta di legge tende pertanto ad equiparare tale lavoro all'insegnamento, pur valutando il lavoro stesso in misura inferiore rispetto alle ore di insegnamento *ex cathedra*.

Si propone cioè che la correzione dei compiti di italiano, normalmente riconosciuta come più impegnativa, venga equiparata ad una ora di servizio scolastico settimanale per ciascuna classe nella quale l'insegnante presta servizio per tale materia.

Per le altre materie di insegnamento, per le quali è ritenuta sufficiente la segnalazione dell'errore (dato che il compito assegnato viene poi normalmente corretto in classe) si propone una valutazione dimezzata e cioè una mezz'ora settimanale per ogni classe nella quale l'insegnante presta servizio.

È ovvio che, qualora l'insegnante presti servizio per più materie che richiedono correzione di elaborati, si farà riferimento anche al numero delle materie.

L'insegnante di lettere del ginnasio, ad esempio, che ha una sola classe ma tre materie « scritte », avrà diritto al computo di un'ora per l'italiano, mezz'ora per il latino e mezz'ora per il greco.

Eventuali frazioni di ore che dovessero risultare dal computo saranno arrotondate all'unità superiore.

Una volta determinato il numero delle ore da riferire alla correzione degli elaborati lo si aggiungerà al numero di ore costituenti la cattedra e, per la parte eccedente le 18 settimanali, si corrispon-

derà il compenso previsto dal citato articolo 88.

Passiamo ora all'altro argomento, e cioè alla introduzione del lavoro a tempo parziale nella scuola.

È noto che tale forma di impegno è sempre stata presente nella scuola secondaria per la necessità di far fronte all'insegnamento nei cosiddetti « spezzoni ».

Tale forma di impegno è stata tuttavia finora rigorosamente limitata agli insegnanti non di ruolo, cosa che di per sé poteva provocare gravi inconvenienti.

Una insegnante, ad esempio, che presti servizio in un piccolo centro nel quale esista soltanto un limitato numero di ore e non possa abbandonare tale centro avendo anche doveri familiari, è costretta a rinunciare al passaggio in ruolo (non essendo in condizioni di assumere l'insegnamento in altra località) e talora è costretta a lasciare l'insegnamento (quando, ad esempio, si costituisce il posto orario anche per il non di ruolo).

Ma prima di scendere alla situazione degli interessati, che naturalmente riveste una notevole importanza, vorremmo soffermarci sull'istituto del *part time* visto in un quadro più ampio.

In base ad una rilevazione compiuta dalla CEE nel 1977 (ripresa dalla rivista *Espansione* del febbraio 1981) risulta che l'Italia è all'ultimo posto, tra i Paesi dell'Europa occidentale, avendo una percentuale dell'1,7 per cento.

Soltanto l'Islanda ha una percentuale di poco superiore (2,9 per cento), mentre gli altri Paesi europei sono tutti su percentuali decisamente più alte (Francia 6,2 per cento; Germania 9,5 per cento; Olanda 6 per cento; Belgio 5 per cento); con punte che giungono al 18,6 per cento per la Gran Bretagna ed al 19,5 per cento per la Danimarca.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la bassa percentuale di cui abbiamo parlato non significa che il fenomeno da noi non sia stato preso in considerazione. Al contrario esso è presente con percentuali anche molto elevate in particolari settori, nei quali il datore di lavoro ha interesse a questa forma di prestazione.

Il caso più tipico è quello delle autostrade dove le sensibili differenze di traffico riferite a determinate ore della giornata, a determinati giorni della settimana e a determinati periodi dell'anno hanno indotto i responsabili ad assicurarsi l'apporto di numerosi studenti e altri interessati a questo rapporto di lavoro, per far fronte meglio alle esigenze del servizio.

Un discorso pressoché identico può essere fatto per i grandi magazzini, dove il *part time* è già ampiamente diffuso.

Il discorso si va facendo strada tuttavia, anche senza la molla dell'interesse del datore di lavoro.

In sede sindacale se ne è parlato durante il recente convegno di Montecatini e, in data 9 marzo 1981, ha fatto la sua comparsa nell'accordo sindacale siglato tra l'Assobancaria ed il sindacato autonomo dei dipendenti delle aziende di credito (Silcea).

Per quanto riguarda la scuola, sembra prematuro parlare di tempo parziale nella scuola materna e primaria, tutta impostata sul rapporto quasi « esclusivo » tra l'insegnante e l'unica classe a lui affidata.

Ben diversa è invece la situazione della scuola secondaria dove, come si è detto, il tempo parziale è sempre esistito, anche se limitato agli insegnanti non di ruolo, per le necessità stesse dell'insegnamento, non potendosi certamente eliminare gli spezzoni di ore settimanali di servizio.

Siccome molto si insiste sulla necessità di normalizzare la scuola eliminando il precariato, il *part time* è uno degli strumenti che maggiormente possono concorrere alla vera e globale soluzione di questo fenomeno.

Occorre inoltre tenere presente che il problema del precariato è da tempo all'esame del Parlamento e, nel tentativo di risolvere pienamente il problema, il testo proposto dal Governo propone l'immissione in ruolo anche degli insegnanti che prestano servizio per un limitato numero di ore settimanali di insegnamento.

È chiaro che questa iniziativa porterà ad un notevole numero di soprannume-

rari e ad un conseguente aumento degli oneri dello Stato.

Il *part time*, che nella scuola secondaria dovrebbe essere accolto con notevole favore, consente di diminuire immediatamente tale onere, con il pieno consenso degli interessati.

Questo è infatti uno degli altri argomenti che depongono a favore del *part time*.

È noto che agli insegnanti viene consentito, sia pure dopo aver ottenuto il benessere del capo di istituto, di esercitare la libera professione, entro determinati limiti.

È altrettanto noto che tra gli insegnanti è alta la percentuale di persone gravate anche da oneri di natura familiare, per insegnanti i quali la scuola a tempo pieno risulta spesso eccessivamente onerosa.

È evidente che il consentire, a coloro che ne facciano richiesta, di lasciare una parte delle ore di insegnamento permetterà loro di svolgere meglio il proprio compito per le rimanenti ore, a tutto vantaggio della istituzione scolastica.

La presente proposta tende pertanto a venire incontro a istanze ben precise degli interessati (con particolare riferimento a quei gruppi di ore che non possono neppure concorrere per la costituzione del cosiddetto « posto orario »); favorisce un miglioramento della stessa prestazione degli insegnanti; apre spazi probabilmente notevoli per l'occupazione giovanile; pone un freno al pensionamento anticipato che risulta sempre più gravoso per lo Stato.

Quest'ultimo è uno degli aspetti più interessanti della questione, sul quale non si ritiene necessario spendere molte parole.

Rimane naturalmente il problema del trattamento economico degli insegnanti di ruolo che chiedano di giovare del *part time* e occorre prendere in considerazione la possibilità, per i medesimi, di modificare il proprio orario di servizio o di ritornare all'orario normale quando, ad esempio, siano venute meno le cause

che hanno portato alla scelta del *part time*.

Per quanto riguarda il trattamento economico l'iniziativa, a parere dei proponenti, non deve rappresentare un onere per l'orario, per cui si stabilisce che lo stipendio base ed anche l'indennità integrativa speciale subiscano una decurtazione corrispondente alla diminuzione del numero delle ore settimanali di insegnamento.

Analoga riduzione viene proposta anche per le quote di aggiunta di famiglia; è evidente tuttavia che, nel caso in cui tutti e due i coniugi siano occupati ed uno dei due chieda di giovare del *part time*, sarà il coniuge con orario di lavoro completo a chiedere la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per i figli.

È chiaro, d'altro lato, che l'insegnante a tempo parziale non dovrà subire dei danni per quanto riguarda la progressione di carriera e la corresponsione degli aumenti biennali di stipendio.

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza viene ugualmente introdotta una rigida distinzione tra l'anzianità di servizio (in base alla quale, come è noto, viene determinata l'entità percentuale del trattamento di quiescenza) e l'entità della pensione spettante.

Come conseguenza tutti gli anni di servizio prestati verranno computati, ma l'entità del trattamento di quiescenza verrà definita sulla base della media delle ore di insegnamento prestato durante tutta la carriera scolastica considerata.

Viene pertanto applicato lo stesso sistema attualmente vigente per gli insegnanti non di ruolo.

Se, ad esempio, un insegnante ha prestato servizio per 20 anni con orario

intero e per 20 con 10 sole ore di insegnamento, la media delle ore nel periodo totale dei 40 anni, sarà di 14 ore; il trattamento di quiescenza, in questo caso, sarà pari ai 14 diciottesimi di quello spettante ad un insegnante che abbia prestato servizio per 40 anni con l'orario di cattedra.

Rimane il problema della possibilità, per coloro che prestino servizio ad orario ridotto, di aumentare il numero delle ore di insegnamento o di ritornare all'orario normale.

Siccome le ore lasciate libere devono essere pienamente disponibili (sia per altro insegnante ad orario ridotto, sia per la costituzione del posto orario) occorre stabilire che l'insegnante il quale fruisca di riduzione volontaria di orario possa chiedere di modificare o di completare il proprio orario, a partire dall'anno scolastico successivo, sulla base delle norme che vengono annualmente impartite per mezzo della ordinanza ministeriale per i trasferimenti.

Nella medesima ordinanza potranno essere inserite norme di favore, nel senso cioè che questi insegnanti, qualora vogliano ampliare il proprio orario, possano giovare delle medesime norme che sono previste per coloro i quali, avendo un posto-orario costituito su più scuole, desiderino concentrare le proprie ore in un solo istituto.

I proponenti ritengono di aver dimostrato, con la presente relazione, che il *part time* può essere agevolmente introdotto nella scuola secondaria con immediati benefici ai fini occupazionali e con la possibilità di sperimentare un istituto che, in un secondo tempo, potrebbe essere utilmente introdotto anche in altri settori del mondo del lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'orario di insegnamento dei docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di 5 giorni alla settimana.

I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite.

Le ore di completamento vengono regolarmente inserite nell'orario settimanale e durante tali ore l'insegnante può essere utilizzato ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

## ART. 2.

Qualora la materia di insegnamento preveda una distinta valutazione, in sede di scrutinio trimestrale o quadrimestrale, per le prove scritte e per le prove orali, viene computata nell'orario scolastico una ora settimanale per ogni classe in cui venga impartito l'insegnamento dell'italiano e un'ora ogni due classi nelle quali venga impartito l'insegnamento di altre materie che prevedono la valutazione delle prove scritte; l'eventuale frazione di ora è arrotondata all'unità superiore.

Se l'orario complessivo, sulla base di quanto stabilito dal precedente comma, supera le 18 ore settimanali, le ore eccedenti vengono retribuite in base al quarto comma dell'articolo 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

## ART. 3.

Gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica possono chiedere di prestare servizio in un numero di classi inferiore a quello neces-

sario per la costituzione della cattedra oppure, nel caso dell'insegnante di lettere nel ginnasio superiore, per uno dei due seguenti gruppi di materie: italiano, storia e geografia; latino e greco.

Qualora l'insegnante si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma nulla viene innovato per quanto riguarda la progressione di carriera e la corrispondenza degli aumenti biennali di stipendio, ma lo stipendio, l'indennità integrativa speciale e le eventuali quote di aggiunte di famiglia vengono corrisposti sulla base di tanti diciottesimi quante sono le ore di insegnamento settimanali.

#### ART. 4.

Agli insegnanti che si siano giovati delle norme di cui al precedente articolo il trattamento di quiescenza è corrisposto in diciottesimi, sulla base del totale degli anni di servizio prestati e della media aritmetica delle ore di insegnamento prestate durante tali anni.

Il periodo relativo alla durata legale degli studi universitari, se riscattato, è valutato per intero.

#### ART. 5.

Le ore di insegnamento lasciate libere in seguito a riduzione volontaria dell'orario scolastico possono essere assegnate ad altro insegnante che abbia optato per la riduzione dell'orario oppure sono utilizzate per la costituzione di cattedre ai sensi del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

L'insegnante che fruisca di riduzione volontaria dell'orario scolastico può chiedere di modificare o completare tale orario, a partire dall'anno scolastico successivo, in base alle norme che vengono impartite per mezzo della annuale ordinanza dei trasferimenti.

Qualora nella scuola di titolarità vi siano ore disponibili, si applicano le norme vigenti per coloro i quali, avendo una cattedra-orario su più scuole, chiedono di completare il proprio orario in una sola di esse.